

Prassi di scarto e riuso documentario tra medioevo ed età moderna

a cura di

CRISTINA CARBONETTI VENDITTELLI - MARTA LUIGINA MANGINI
MADDALENA MODESTI - VALENTINA RUZZIN



TOR VERGATA
UNIVERSITY
PRESS

HISTORIAE

2

Prassi di scarto e riuso documentario tra medioevo ed età moderna

a cura di

**Cristina Carbonetti Vendittelli - Marta Luigina Mangini -
Maddalena Modesti - Valentina Ruzzin**

La versione digitale dell'opera è disponibile in modalità Open Access sul sito web tvupress.uniroma2.it, secondo i termini della licenza internazionale Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-ND).

In copertina: *Frammenti di documenti notarili (secoli XIII ex.-XIV in.) reimpiegati come materiale di cucitura per la legatura del registro di imbreviature del notaio Giovanni de Scotis (1376-1379)*, Vercelli, Archivio Capitolare, Protocolli e minutari notarili, n.1. (Copyright: Fondazione Museo del Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare di Vercelli).

DOI: 10.36253/TVUP/979-12-82347-18-1
ISBN 979-12-82347-18-1

Copyright © 2026 Author's
Copyright © 2026 Tor Vergata University Press
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Via Cracovia, 50 - 00133 Roma
tvupress.uniroma2.it

Realizzazione editoriale di Edimill Srl | www.edimill.it

Indice

Introduzione, <i>Cristina Carbonetti Vendittelli, Marta Luigina Mangini, Maddalena Modesti, Valentina Ruzzin</i>	7
Un contratto matrimoniale, una nota di prestito e gli appunti di un gemmologo: tre frammenti ebraici dai fondi romani, <i>Emma Abate</i>	23
Tracce dal passato: l'etica del minimo intervento nel caso dei frammenti di riuso, <i>Maria Chiara Abate</i>	41
I notai tra scarto e riuso del documento comunale: il caso di Bergamo, <i>Paolo Buffo</i>	59
Entità, attributi e relazioni nel reimpiego di frammenti: un caleidoscopio documentario, <i>Stefano Gardini</i>	89
<i>Ut boni usus observentur</i> . Gestione e conservazione delle scritture nelle comunità liguri tra normativa e prassi (XII-XV secolo), <i>Daria Guarino</i>	109
Frammenti documentari di riuso in legatura presso la Biblioteca Capitolare di Vercelli (secoli X-XV), <i>Ludovica Invernizzi</i>	133
Scarto, reimpiego, ripristino: il registro della curia arcivescovile di Genova (secolo XIII), <i>Leila Leoni, Sandra Macchiavello</i>	163
I frammenti riutilizzati nei protocolli notarili dell'Archivio Capitolino, <i>Marta Martini</i>	189

Descrivere documenti reimpiegati: esperienze di catalogazione dagli archivi di Modena e Bologna, <i>Roberta Napoletano, Cristina Solidoro</i>	215
Governare la memoria. Conservazione, dispersione e scarto negli archivi diocesani, <i>Gilda Nicolai</i>	243
Su alcune pergamene documentarie di riuso nella Liguria estremo occidentale: il caso del notaio Pietro Francesco Bracco (Porto Maurizio, 1581-1625), <i>Stefano Pirero</i>	269
Un frammento ebraico documentario di riuso dal fondo De Rossi della Biblioteca Palatina di Parma, <i>Roberta Tonnarelli</i>	289
Archeologia di uno scarto. Indagini sui palinsesti documentari della Biblioteca Capitolare di Vercelli nel loro contesto (secoli X-XIII), <i>Giacomo Vignodelli</i>	317

Ut boni usus observentur.

Gestione e conservazione delle scritture nelle comunità liguri tra normativa e prassi (XII-XV secolo)

1. La normativa statutaria per studiare la storia degli archivi medievali

La normativa di età medievale e moderna regolava la pratica dello scarto e del riuso? Questa è una delle domande con cui si apre il volume *Documenti scartati, documenti reimpiegati. Forme, linguaggi, metodi per nuove prospettive di ricerca*, curato da Giuseppe De Gregorio, Marta Luigina Mangini e Maddalena Modesti e pubblicato nella collana *Notariorum Itinera* della Società Ligure di Storia Patria¹. Se l'interesse per il riuso di materiale librario è nato in anni passati, quello per le forme del reimpiego documentario è più recente e la pubblicazione citata rappresenta l'avvio agli studi in quest'ambito.

Dai primi confronti sul tema è emersa una sostanziale sotto-rappresentazione del fenomeno dello scarto nel territorio della

* Università degli Studi di Bergamo.

¹ G. De Gregorio, M.L. Mangini, M. Modesti (a cura di), *Documenti scartati, documenti reimpiegati. Forme, linguaggi, metodi per nuove prospettive di ricerca*, Genova, 2023 (*Notariorum Itinera. Varia*, 7).

Liguria rispetto a quanto registrato in altre realtà italiane². Il presente articolo³, proponendo alcuni casi studio, vuole approfondire il tema di un'eventuale specificità ligure. Per farlo si utilizzerà come primario campo d'indagine la normativa statutaria, che «dimostra la capacità di offrire, come nessun altro tipo di fonte, una testimonianza completa della vita di una comunità»⁴.

Alcune doverose premesse metodologiche riguardano lo svolgimento della ricerca. L'analisi è compiuta in prevalenza su materiale edito. L'obiettivo è stato quello di effettuare un campionamento completo di statuti editi delle comunità liguri e capire se contenessero norme sulla conservazione e sullo scarto di materiale documentario: sono stati considerati molti centri abitati di dimensioni medio piccole, ma si è deciso di tenere in considerazione anche Savona per via della particolare ricchezza di norme archivistiche⁵. Sono stati analizzati i centri abitati dotati

² M. Calleri, S. Macchiavello, *Il reimpiego documentario in Liguria: due realtà a confronto: Genova e Savona (secc. XIV-XVI)*, Genova, 2023 (Notariorum Itinera. Varia, 7), pp. 81-100.

³ La citazione presente nel titolo proviene dagli statuti di Savona del XIII: M. Calleri, *I più antichi statuti di Savona*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXVII/2, 1997. Capitolo XLVIII, p. 150: «Ut boni usus observentur. Item te neatur salvare et tenere bonos usus Saone et custodire omnia iura Saone sive sint in scriptis sive non, secundum quod per se ipsum aut per alios homines veritatem cognoscere poterint».

⁴ V. Piergiovanni, *L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288*, in J. Costa Restagno (a cura di), *Gli Statuti di Albenga del 1288*, Bordighera, 1995 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale XXVII); A. Giorgi, S. Moscadelli, *Ut ipsa acta illesa serventur. Produzione documentaria e archivi di comunità nell'alta e media Italia tra medioevo ed età moderna*, in A. Bartoli Langeli, A. Giorgi, S. Moscadelli (a cura di), *Archivi e comunità tra medioevo ed età moderna*, Pubblicazioni degli Archivi di Stato (Saggi 92), 2009, pp. 15-16: «In primo luogo, le fonti normative – in particolare le molte migliaia di testi statutari disponibili, solo in parte editi – sembrano rispondere allo scopo. E ciò non in quanto si ritengano gli statuti una sorta di 'fonte universale', esaustiva per ogni tipo d'indagine nell'ambito della storia delle comunità, ma perché il tema in questione – la produzione e la conservazione documentaria – è in essi oggetto di specifica trattazione, financo negli statuti dei comuni minori, come parte essenziale del più generale meccanismo amministrativo-giudiziario che proprio gli statuti comunali regolavano».

⁵ La definizione dei centri abitati non è affatto semplice e rimanda a criteri quantitativi e qualitativi. Si rinvia a una bibliografia contenuta: G. Chittolini, *L'Italia delle civitates. Grandi e piccoli centri fra Medioevo e Rinascimento*, Roma, Cliopoli, 2015; M. Ginatempo, *La popolazione dei centri minori dell'Italia Centro Settentrionale nei*

di sistemi documentari autonomi, autoctoni, e strutturati a livello amministrativo e giudiziario; nei quali i notai sono i principali incaricati di produrre le serie documentarie previste dalla normativa⁶.

Sono stati considerati gli statuti di 21 località (Albenga, Badalucco, Carpasio, Cerreto, Diano, Oneglia, Ortonovo, Ovada, Rezzo, Rocchetta Nervina, Rossiglione, Sanremo, Sarzana, Savona, Serravalle, Taggia, Triora, Varazze, Varese Ligure, Vezzano, Zuccarello) che coprono un arco di tempo che va dal XIII al XV secolo⁷. Gli

secoli XIII-XV. Uno sguardo d'insieme, in F. Lattanzio, G.M. Varanini (a cura di), *I centri minori italiani nel tardo medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)*, Firenze, 2018 (Centro studi sulla civiltà del tardo medioevo, San Miniato Collana di Studi e Ricerche, 15), pp. 31-79; Id., «Piccole patrie»: le peculiarità dell'urbanesimo minore nell'Italia centrosettentrionale del Basso Medioevo, in *La ciudad de los campesinos: villas nuevas, pequeñas villas, villas mercado*, XLVI Semana Internacional de Estudios Medievales, Estella-Lizarrá, 16-19 de julio de 2019, Pamplona 2020, pp. 91-118; Giorgi, Moscadelli danno una definizione di comunità in *Ut ipsa acta illesa serventur*, cit., pp. 4-6. In riferimento al contesto ligure: L. Oddo, A. Zanini, *Urbanizzazione e sviluppo economico nel mondo preindustriale: il ruolo di Genova dall'età comunale al crepuscolo della Repubblica*, Genova, 2024 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 15).

⁶ Valentina Ruzzin approfondisce le influenze e le modalità di circolazione dei modelli documentari nei diversi distretti genovesi in *I registri delle curie dei podestà suburbani di Genova nella seconda metà del Trecento*, in «Studi di Storia medioevale e di diplomatica», n.s. 7, 2023, pp. 147-175.

⁷ Gli statuti sono elencati in ordine alfabetico per centro abitato: P. Accame, *Legislazione medioevale ligure – volume primo. Statuti di Albenga (1288-1350)*, Finalborgo, A. Rebaglietti, 1901; Id., *Legislazione medioevale ligure – volume secondo. Statuti di Albenga dell'anno 1413*, Finalborgo, A. Rebaglietti, 1901; J. Costa Restagno (a cura di), *Gli statuti di Albenga del 1288*, Genova, 1995, *Fonti per la storia della Liguria III*; N. Calvini, *Gli antichi statuti comunali di Badalucco. Testo, commento, note di storia*, Imperia, Editore A. Dominici, 1994; V. Poggi, *Gli antichi statuti di Carpasio, (21 luglio 1433)*, Torino, Stamperia Reale, 1902; G. Micheli, P. Micheli (a cura di), *Gli Statuti di Cerreto Guidi. 1412*, Firenze, 1995 (Collana di studi, ricerche, documenti, 10 – Storia delle Comunità rurali e urbane della Toscana, 4); N. Calvini, *Statuti comunali di Diano (1363)*, *Communitas Diani*, Diano Marina 1988; E. Calandri, G. Ricci, *Gli antichi statuti di Oneglia e della sua valle*, Imperia, Cumpagnia de l'Urivu, 1985; Id., *Gli statuti di Ortonovo*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n. s., XXXIX/1, 1999, pp. 161-262; S. Macchiavello (a cura di), *Liber iurium ecclesiae, comunitatis statutorum Recii (1264-1531). Una comunità tra autonomia comunale e dipendenza signorile*, *Fonti per la storia della Liguria XIV*, 2000; G. Firpo (a cura di), *Statuti di Ovada del 1327*, Ovada, Società storica del Novese «Novinostra», 1989; S. Ciurlo, *Gli statuti di Rocchetta Nervina (1516-1584)*, Ventimiglia, Philobiblon Edizioni, 2005; C. Costanzi, C. Martini (a cura di), *Statuti di Rossiglione*, Rossiglione, Biblioteca Comunale di Rossiglione, 1979; N. Calvini, *Gli statuti comunali di Sanremo*, San Remo, Tipolitografia Casabianca, 1982; I. Gianfranceschi (a cura di), *Gli statuti di Sarzana del 1330*, Istituto internazionale di

statuti delle comunità rurali non hanno restituito informazioni sulla tenuta dell'archivio a parte poche eccezioni (Ovada)⁸, che però restano vaghe e imprecise; essi definiscono in genere le regole di gestione del territorio rurale, andando a disciplinare con cura diversi aspetti della vita quotidiana. Gli statuti più ricchi di informazioni sulle prassi archivistiche sono quelli di comunità urbane o di "quasi città": Albenga, Diano, Sarzana, Oneglia, Taggia e Varazze⁹ o di vere e proprie cittadine, come nel caso di Savona.

I risultati della ricerca mettono in evidenza la quasi totale assenza nella normativa comunitaria di linee guida riguardanti lo scarto: questo non vuol dire che non fosse praticato, ma che

studi liguri, Bordighera, 1965; L. Podestà, *Gli statuti di Sarzana dell'anno MCCLXIX editi e annotati*, Modena, G. T. Vicenzi e nipoti, 1893; L. Balletto, *Statuta antiquissima Saone (1345)*, Genova, 1971, «Collana di fonti e studi diretta da Geo Pistarino» 8-9, vol. I e II; V. Trucco, R. Allegri, *Gli statuti di Serravalle del Trecento*, Alessandria, Tipografia Viscardi, 1979; N. Calvini, *Città di Taggia. Statuti comunali del 1381*, Taggia, Graficolor, 1981; F. Feiraironi, *Statuti comunali di Triora del secolo XIV, riformati nel XVI*, Bordighera, Istituto Internazionale di Studi Liguri, 1956; A. Roccatagliata (a cura di), *Gli Statuti di Varazze*, Genova, «Fonti per la storia della Liguria», (XVI); E. Nasalli Rocca, *Gli statuti di Varese Ligure*, in «Miscellanea in onore di Manfredo Giuliani» (1964), pp. 189-205; C. Cottafavi, L. Ferrarini, *Statuti municipali di Vezzano Ligure*, Spezia, Eredi Argiroffo, 1895; N. Calvini, *Statuti comunali di Zuccarello del 1281*, Albenga Comune di Zuccarello, 2000.

⁸ Firpo (a cura di), *Statuti di Ovada del 1327*, cit., pp. 94-95, (cap. 195 «De instrumentis et condemnationibus et aliis scripturis in cartulariis ut supra ponendis et de salario Notarii Curie»).

⁹ Il quadro presenta una spiccata variabilità sia dal punto di vista della quantità di materiale conservato, sia dal punto di vista cronologico. Nella Liguria occidentale si è conservato molto più materiale, situazione forse legata alla storia politica del territorio. La presenza di antichi statuti in Liguria non è dovuta solamente a un processo conservativo, infatti Genova esercitava il controllo politico e militare sul territorio in modalità diverse. Nei documenti della metà del XIII secolo si parla di «*districtus*» riferito ai seguenti termini geografici: «Gesta-Roboretum» una zona costiera contenuta nel segmento Cogoleto – Sestri Levante, dove Genova esercitava una giurisdizione effettiva; in questi luoghi la Dominante cercava di impedire la nascita di statuti autonomi imponendo i suoi: il vuoto di statuti intorno a una «*civitas*» non è una particolarità solo genovese. Invece nel «*districtus Corvum – Monachi*» sono quasi sempre presenti statuti a partire dal XIII secolo. Si è rilevata una maggior presenza di statuti a partire dal XIII secolo nelle città della Liguria occidentale. Allo stesso tempo gli statuti anteriori al XV secolo nel Levante sono emersi in comunità come Sarzana e Ortonovo: comunità che avevano una maggiore autonomia rispetto a Genova. Queste tematiche sono ben analizzate da R. Savelli, *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, Genova, 2003 (Fonti per la storia della Liguria, XIX), pp. 65-87.

semplicemente non era normato. Gli statuti, infatti, si concentrano soprattutto sulle pratiche di produzione e di conservazione di documenti e, solo secondariamente, da queste prassi si possono desumere alcune importanti informazioni sulla gestione delle scritture – quindi sulla loro dismissione o il loro riuso.

Il tema dello scarto è saldamente correlato a quello della storia degli archivi e trattare uno dei due temi significa confrontarsi continuamente anche con l'altro. In Italia la storia degli archivi dell'antico regime, il tema della gestione delle scritture e della dismissione documentaria sono affrontati da due importanti e recenti pubblicazioni: il volume *Fonti per la storia degli archivi degli antichi Stati italiani*¹⁰, che si concentra sui patrimoni documentari prodotti dalle grandi burocrazie centrali, e il volume *Archivi e comunità tra medioevo ed età moderna*¹¹, dedicato invece ai più modesti ma non meno interessanti archivi locali¹². In relazione agli archivi signorili e principeschi, infine, il tema della produzione, gestione e conservazione delle scritture è affrontato da Isabella Lazzarini in *L'ordine delle scritture: in questi casi spesso il tema della conservazione è connesso alla storia familiare*¹³.

Per gli archivi di matrice statale i curatori della ricca antologia del 2016 scrivono che «adottando mutevoli principî di ordinamento, e perfino mediante lo scarto periodico, gli antichi Stati italiani misero in atto ripetuti tentativi di organizzare (o riorganizzare) i depositi documentari»¹⁴. Lo scarto è però menzionato chiaramente in poche occasioni e in relazione a momenti di riordinamento: l'obiettivo della dismissione risulta sempre funzionale alla selezione

¹⁰ F. De Vivo, A. Guidi, A. Silvestri (a cura di), *Fonti per la storia degli archivi degli antichi stati italiani*, Pubblicazioni degli Archivi di Stato (Fonti XLIX), 2016.

¹¹ A. Bartoli Langeli, A. Giorgi, S. Moscadelli (a cura di), *Archivi e comunità tra medioevo ed età moderna*, Pubblicazioni degli Archivi di Stato (Saggi 92), 2009.

¹² Il tema viene affrontato anche in A. Giorgi, S. Moscadelli, *Cum acta sua sint. Aspetti della conservazione delle carte dei notai in età tardo medievale e moderna (XV-X-VIII)*, in F. de Vivo, A. Guidi e A. Silvestri (a cura di), *Archivi e archivisti in Italia tra medioevo ed età moderna*, Roma, Viella, 2015, pp. 259-281.

¹³ I. Lazzarini, *L'ordine delle scritture. Il linguaggio documentario del potere nell'Italia tardo medievale*, Viella, 2021, p. 126.

¹⁴ De Vivo, Guidi, Silvestri (a cura di), *Fonti per la storia degli archivi degli antichi stati italiani*, cit., p. 118.

e valorizzazione del materiale da conservare¹⁵. Quando l'autorità pubblica intuisce la necessità giuridica e il valore politico della gestione delle proprie carte, procede all'organizzazione degli archivi, il che significa provvedere a compiti quali la concentrazione, l'inventariazione e il riordinamento. Proprio a partire da questa presa di coscienza si pongono i problemi di natura pratica che ancora oggi contraddistinguono i depositi documentari, ovvero la mancanza di spazio e la confusione delle carte, che necessitano azioni immediate e che si configurano anche nella pratica dello scarto. Emerge come questo momento sia effettuato sulla base della dicotomia utile/inutile. Risulta inutile tutto ciò che è illeggibile, rovinato dalla vecchiaia e tutte quelle carte che «non lasciano che di dare un eccedente peso al soffitto»¹⁶. Dunque, il superfluo occupa spazio, causa un aumento delle spese di gestione ma soprattutto rende più difficile la consultazione di ciò che è considerato utile.

Riguardo ai più contenuti ma ugualmente importanti archivi di comunità, la presumibile condizione delle migliaia di archivi di dimensioni medio-piccole, sedimentati all'ombra di campanili e torri civiche, si riassume nella frase di Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli: «a fronte della sostanziale assenza di prescrizioni

¹⁵ Ivi, cit., pp. 161-175, (doc. II.24 Milano, 1478. Istruzioni del duca di Milano Ludovico il Moro in merito al riordinamento dell'archivio della Cancelleria segreta; doc. II.27 Milano, 28 febbraio 1567. Esecuzione dell'ordine del governatore di Milano in merito alla restituzione di diverse scritture patrimoniali, alla loro inventariazione ed eventuale scarto; doc. II.28 Venezia, 29 luglio 1619. Istruzioni per lo scarto dei duplicati di lettere conservate nella Cancelleria segreta di Venezia; doc. II.29 Roma, 6 maggio 1630. Chirografo del pontefice Urbano VIII relativo allo spostamento di carte dalla Biblioteca all'Archivio segreto vaticano; doc. II.30 Venezia, 3 novembre 1695. Istituzione di un registro di versamenti per le scritture depositate dalle singole magistrature presso la Cancelleria della Repubblica; doc. II.32 Napoli, 1793 e Palermo, 1794. Ordine afferente al riordinamento dell'archivio patrimoniale del Regno di Sicilia e replica da parte dei consiglieri patrimoniali del medesimo regno).

¹⁶ Ivi, cit., pp. 171-172, (doc. II.31 Venezia, 3 maggio 1743. Relazione relativa al trasporto di scritture da varie parti del Palazzo ducale in un unico locale: «In una parte del soffitto, che viene appunto a corrispondere sopra la Sala delle quattro porte et anticollegio, vedesi distesa sul pavimento in monte alla rinfusa una quantità molto considerabile di carte, la maggior parte di carattere antico, alcune consunte dal tempo, molto logorate dalla polvere, altre ancora illeggibili, le quali attualmente non lasciano che di dare un eccedente peso al soffitto»).

statutarie inerenti ad operazioni di selezione e scarto, risultano piuttosto frequenti i riferimenti normativi che implicitamente presuppongono una conservazione di materiale archivistico a tempo indeterminato»¹⁷. Le norme sullo scarto risultano assenti non solo in Liguria come si è rilevato, ma anche in altri luoghi presi in esame da questa pubblicazione¹⁸. Dinanzi a questa mancanza, si palesa sia una ferrea normativa sulle modalità di conservazione permanente, sia una disciplina puntuale sulla produzione di documenti amministrativi, giudiziari, finanziari e deliberativi del comune. Negli statuti vengono menzionati uffici amministrativi, organizzati e strutturati, che producevano serie distinte e moli documentarie notevoli già a partire dal XIV secolo (con tutta probabilità anche prima), ma le prime serie cospicue e continue di questa documentazione giunte fino a noi partono in Liguria solo alla fine del XV secolo, con alcune eccezioni¹⁹. Dunque, la frammentarietà odierna non rispecchia la quantità di documentazione di cui abbiamo notizia prodotta nel medioevo²⁰.

Alcuni dei temi trattati in queste pubblicazioni sono emersi chiaramente anche nella normativa ligure. Ad esempio, la dicotomia tra la conservazione permanente, gestita da ufficiali scelti ad hoc, e la gestione delle carte riguardanti l'amministrazione (giudiziaria, finanziaria, civile) che invece viene affidata agli stessi scribi o notai che la producono, è una costante negli statuti di realtà diverse e distanti tra loro. Il fine della gestione delle carte amministrative è segnato dalla praticità; la conservazione permanente è un tema invece permeato da una maggior formalità, anche simbolica.

¹⁷ Giorgi, Moscadelli, *Ut ipsa acta illesa serventur*, cit., p. 14.

¹⁸ Si vedano gli esempi forniti da Giorgi e Moscadelli, che trattano anche alcuni casi del territorio ligure in *Ut ipsa acta illesa serventur*, cit., pp. 67-89.

¹⁹ Ad Albenga si conserva documentazione comunale (consiliare, contabile, criminale) a partire dalla seconda metà del XIV secolo.

²⁰ A titolo di esempio: a Savona ci sono giunti dei cartolari del podestà della metà del XIII secolo ma la maggior parte della documentazione comunale ha continuità dalla fine del XV secolo; a Taggia le delibere partono dalla metà del XV secolo, la documentazione di materia civile dagli anni '30 del XV secolo. Che la frammentarietà odierna non rispecchi le norme messe in atto per la conservazione è notato anche da Giorgi e Moscadelli per i territori da loro analizzati: *Ut ipsa acta illesa serventur*, cit., pp. 10-16.

In Liguria, dal punto di vista storiografico il tema dello scarto nell'età medievale non è stato trattato, ma molti sono gli studi sulla normativa statutaria, alcuni dei quali trattano degli archivi medievali delle comunità. Da queste ricerche, fondamentali per il presente lavoro, emerge un primo quadro sulla tenuta degli archivi basso e tardo medievale sul territorio delle riviere. Ad occuparsi del tema delle norme archivistiche delle comunità sono i lavori degli anni '90 di Ausilia Roccatagliata, che analizzano in modo molto puntuale la normativa statutaria di Albenga, Savona e Varazze: le norme sullo scarto risultano assenti, ma molte sono le indicazioni sulla tenuta dell'archivio e sulla gestione delle scritture²¹. Guido Malandra e Marco Castiglia si sono occupati della storia archivistica savonese anche attraverso lo studio degli antichi inventari²². Gli statuti sono stati oggetto di attenzione e studio in Liguria. Studiosi e studiose del diritto come Rodolfo Savelli²³, Vito Piergiovanni²⁴ e, più recentemente, Roberta Braccia²⁵ si sono

²¹ A. Roccatagliata, *La legislazione archivistica del comune di Savona*, Genova, ECIG, 1996; Id., *Note sulla legislazione archivistica del comune di Albenga*, in «Serta Antiqua et Mediaevalia», V, Società e istituzioni del medioevo ligure, 2001, pp. 119-134.

²² M. Castiglia, *L'antico archivio del comune di Savona e i suoi inventari*, in «Atti e Memorie» n.s. XXVII, 1991; G. Malandra, *I primi inventari dell'archivio del Comune di Savona*, in «Atti e Memorie» n.s. VIII, 1974, pp. 67-117.

²³ Il corposo saggio introduttivo al *Repertorio degli Statuti* di Savelli è stato un punto di partenza e uno strumento indispensabile per la presente ricerca; R. Savelli, *Geografia statutaria e politiche fiscali*, in *Studi in onore di Victor Uckmar*, Padova, Cedam, 1997, pp. 1099-1116; Id., *Gli statuti della Liguria. Problemi e prospettive di ricerca*, in «Società e storia», XXI, 1999, pp. 3-34; Id., *Statuti e amministrazione della giustizia a Genova nel Cinquecento*, in «Quaderni storici», n.s., n. 110, 2002, pp. 347-377 (Dodici ricerche in ricordo di Edoardo Grendi, a cura di D. Moreno, O. Raggio, A. Torre).

²⁴ V. Piergiovanni, *Gli statuti tra Italia comunale e Liguria*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria» n.s. LVI, 2016, pp. 249-258; Id., *Sui più antichi statuti del ponente ligure*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria» n.s. LII/1, 2012, pp. 359-363. Id., *Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali*, in M. Bianchini, G. Viarengo (a cura di), *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino, Giappichelli, 1999, pp. 283-288.

²⁵ R. Braccia, *Bibliografia statutaria della Liguria*, in E. Angiolini, B. Borghi, A. Brighenti, A. Casamassima, R. Dondarini, R. Sernicola (a cura di), *Bibliografia statutaria italiana 1996-2005 e Bibliografia statutaria italiana 2006-2015*, Roma, Biblioteca del Senato della Repubblica, 2017; Id., *La circolazione del diritto statutario genovese in Liguria e Sardegna*, in A. Mattone e P.F. Simbula (a cura di), *I settecento anni degli Statuti di Sassari. Dal Comune alla città regia*, Milano, Franco Angeli, 2019, pp. 301-318; Id., *Cultura giuridica e cultura della legge in Liguria tra medioevo ed età moderna: la legislazione statutaria*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria» n.s. Vol. XLIV/1, CXVIII,

occupati di studiare la loro genesi, le gerarchie e le modalità di circolazione.

Sono presenti anche le iniziative di pubblicazione di testi normativi. Gli statuti di Savona sono stati studiati e numerose sono le edizioni al riguardo: si citano quelle più recenti a cura di Marta Calleri e Laura Balletto²⁶. Relativamente alla Liguria occidentale sono stati editi sia un antico frammento statutario di Ventimiglia a cura di Sandra Macchiavello e Rodolfo Savelli²⁷, sia gli statuti di comunità medio-piccole, oggetto di edizione da parte di diplomatici e storici²⁸.

Le risultanze emerse evidenziano di fatto tre temi trasversali a diverse realtà: la ricorrenza di luoghi e strumenti della conservazione permanente; le modalità di produzione e tenuta della documentazione ordinaria; le attività di riordino e di recupero di scritture pubbliche disperse.

2. «Archivium, scrineum, sospeale»: i luoghi e gli addetti alla conservazione permanente

Negli statuti esaminati, i luoghi e gli strumenti della conservazione permanente sono descritti in modo molto preciso²⁹. Sono spesso menzionate la quantità di chiavi che serrano l'archivio (da tre a

pp. 19-36; Id., *Diritto della città, diritto del contado. Autonomie politiche e autonomie normative di un distretto cittadino*, Milano, Giuffrè, 2004; Id., *Processi imitativi e circolazione dei testi statutari: il Ponente ligure*, in Bianchini, G. Viarengo (a cura di), *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino, Giappichelli, 1999, pp. 56-69.

²⁶ M. Calleri, *I più antichi statuti di Savona*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria» n.s. XXXVII/2, 1997, pp. 115-212; Balletto, *Statuta antiquissima Saone (1345)*, voll. I e II, cit.

²⁷ S. Machiavello, R. Savelli, *Tra Genova e Angioini: a proposito di un frammento statutario ventimigliese della prima metà del Trecento*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLIII/1, 2003, pp. 525-570.

²⁸ Costa Restagno (a cura di), *Gli statuti di Albenga del 1288*, cit.; Roccatagliata (a cura di), *Gli statuti di Varazze*, cit.

²⁹ Quando possibile i termini che indicano i luoghi materiali della conservazione sono stati tradotti in italiano utilizzando: S. Aproso, *Vocabolario ligure storico-bibliografico sec. X-XX*, Parte I, Volume I (Latino), «Società savonese di Storia Patria», 2001.

cinque), le caratteristiche e le mansioni degli uomini scelti come curatori. Emerge una forte consapevolezza dell'importanza di conservare documentazione fondativa, cognizione che si legge anche attraverso il profilo delle persone scelte per occuparsene e delle rigide disposizioni di accesso.

Nella riviera di Levante gli Statuti di Sarzana del 1269 menzionano uno scrigno nel quale sono tenuti i privilegi e altra documentazione: uno statuto e le carte del comune, che comprendono un quinterno «camerarium Communis». Lo scrigno è affidato a tre uomini della comunità, che si distinguono per buona condotta: l'elezione avviene ogni gennaio in consiglio e a ognuno di loro viene data una chiave di diversa fattura. La durata dell'incarico, non specificata, era con tutta probabilità annuale con rinnovo a gennaio³⁰. I documenti non dovevano essere mostrati a nessuno senza la licenza dell'autorità comunale e l'ossequio di una precisa procedura: dopo aver ottenuto l'autorizzazione del podestà e dei consiglieri, i nomi degli interessati sono scritti in un quinterno dedicato, nel quale sono riportate anche data, motivo e materiale consultato³¹.

Nel primo libro degli statuti di Varazze di metà del XIV secolo il capitolo 23 prescrive la tenuta di una cassa con tre serrature dove riporre i privilegi e gli instrumenti presso la dogana del comune³². Si indica che il clavigero e due uomini di Varazze detengano le tre chiavi. Il materiale conservato non può essere estratto e la cassa può essere aperta solo se sono presenti tutti i detentori delle chiavi³³.

A Savona la ricchezza delle fonti statutarie permette di seguire la storia della conservazione delle carte del comune a partire dalla fine del XII secolo³⁴. Nel cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di

³⁰ Podestà, *Gli statuti di Sarzana dell'anno MCCLXIX*, cit., p. 56.

³¹ *Ibidem*.

³² Roccatagliata, *Gli Statuti di Varazze*, cit., p. 22, (cap. 23 «De capsia habenda pro privilegiis comunis»).

³³ *Ivi*, p. 22.

³⁴ Roccatagliata, *La legislazione archivistica*, cit., p. 5: «[...] per Savona disponiamo di numerose compilazioni statutarie che, pur iniziando tardi rispetto ad altre realtà

Donato del 1182 si trova un'abbreviatura con la quale quest'ultimo viene investito della *scribania* del comune savonese. Nello stesso atto viene citato uno scrigno con più serrature, che si trova in dogana, nel quale devono essere riposti tutti gli «scripta» e i registri del comune³⁵. Sia Malandra che Roccatagliata leggono in queste due tipologie documentarie il nucleo di due archivi, già percepiti come distinti ma conservati insieme, che più avanti si differenzieranno anche fisicamente. Gli «scripta» sono le carte sciolte attestanti privilegi, mentre i registri costituiscono la documentazione prodotta dalle magistrature nell'esercizio delle sue funzioni, in sostanza il primo archivio della cancelleria³⁶. Di quest'ultimo nucleo abbiamo anche un breve inventario di poco successivo: il 31 gennaio 1204 il notaio Arnaldo trasferisce la titolarità della *scribania* comunale al suo successore Manfredo che riceve una serie di cartolari di materia amministrativa³⁷. Negli statuti più antichi di Savona, che ci sono giunti frammentati, non vi è menzione di un luogo di conservazione ma in quelli del 1345 il capitolo XXXVIII è interamente dedicato al «sospeale». Il «sospeale», che si trova in comune, ha tre chiavi

comunalì, consentono di capire quale indirizzo legislativo abbia adottato il Comune in materia archivistica e quanto la normativa scritta abbia influito sulla conservazione e sull'ordinamento delle carte...».

³⁵ Balletto, *Il cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188)*, Roma, Pubblicazioni degli Archivi di stato, Fonti e Sussidi XCVI (1978). Estratto dal documento n. 1105. «Et predicti consules laudeverunt quod possit facere et supplere instrumenta omnia per magistrum Arnaldum in registris communis Saone imbreviata, et quod eam vim et auctoritatem obtineant ac si ipse magister Arnaldus illa suppleret, et possessionem illi tradidit Bonusiohannes tam de scribania quam registris per clavem scriinii quo scripta et registra communis Saone in duana tenebatur»; Roccatagliata edita le più antiche pergamene savonesi in *Pergamene medievali savonesi (998-1313)*, in «Atti e memorie» n.s. XVI/1, 1982.

³⁶ Malandra, *I primi inventari dell'archivio*, cit., p. 67; Roccatagliata, *La legislazione archivistica*, cit., p. 6.

³⁷ Dino Puncuh parla di scribi-archivisti: D. Puncuh, *Il notaio negli uffici pubblici*, in G. Costamagna, D. Puncuh (a cura di), *Mostra storica del notariato medievale ligure*, Genova, 1964 (anche in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., IV/1, 1964), p. 84, doc. XXXVI, 1204 gennaio 31. Elenco dei documenti consegnati dal notaio Arnaldo al notaio Manfredo «...in primis cartularios IIII magnos et magnam quantitatem cartulariorum longorum qui sunt omnes de testibus. Item cartularium I quondam magistri Ottonis. Item cartularium I extimi. Item cartularios VIII de collectis et aliis quibusdam rebus...».

e al suo interno sono conservati tutti gli instrumenta, i privilegi e le convenzioni del comune di Savona. Le tre chiavi sono date a tre conservatori che hanno sempre avuto una buona condotta, cittadini di Savona e con mandato annuale³⁸. Negli Statuti civili e politici del 1376 il «sospeale», adesso con 5 chiavi, viene spostato, passando dal palazzo del comune al convento dei Francescani (come si vedrà questo momento è ricordato anche da un inventario trecentesco) e infine alla sacrestia di San Domenico³⁹. Anche in questo caso c'è il divieto di asportare la documentazione, e per farlo bisogna seguire una procedura piuttosto lunga: in primis è necessaria una licenza del consiglio ottenuta con il favore della maggioranza e solo a seguito si può procedere all'apertura dell'archivio, previa la presenza di tutti i detentori delle chiavi. I conservatori devono custodire anche un inventario compilato da un notaio o da un cancelliere degli Anziani non solo di ciò che vi è contenuto ma anche di tutte le scritture, i privilegi e le convenzioni di cui si abbiano notizia⁴⁰. Negli statuti politici del 1404 il luogo di conservazione (la sacrestia di San Domenico) e le modalità di tenuta dell'archivio sono le medesime di cui sopra⁴¹.

Per Savona si conservano anche due inventari trecenteschi dell'archivio dei privilegi: il primo è del 1316, e il secondo, in duplice copia, del 1337⁴². Il «Repertorium privilegiorum et instru-

³⁸ Balletto, *Statuta antiquissima Saone (1345)*, cit., pp. 98-107, (cap. XXXVIII «De sospeali habendo pro scripturis et privilegiis reponendis»).

³⁹ Limitatamente ai capitoli che riguardano le norme archivistiche l'edizione degli statuti savonesi del 1376 è fatta da Roccatagliata in appendice a *La legislazione archivistica*, cit., pp. 53-67; cap. XXXXI «De sospeali quinque clavium habendo rubrica». Ad occuparsi della sua tenuta sono sempre dei cittadini di Savona: ogni anno, 8 giorni prima delle calende di febbraio, devono essere eletti quattro «boni viri», cittadini di Savona, «litterati» e di antica ascendenza savonese che abbiano almeno 40 anni (i requisiti di fedeltà e preparazione culturale sono fondamentali): ognuno di loro è depositario di una chiave. La quinta è data agli Anziani e viene custodita nel cassone che si trova nel palazzo del comune di Savona.

⁴⁰ Roccatagliata, *La legislazione archivistica*, cit., pp. 16-17.

⁴¹ Limitatamente ai capitoli che riguardano le norme archivistiche l'edizione degli statuti savonesi del 1404 è fatta da Roccatagliata in appendice a *La legislazione archivistica*, cit., pp. 69-83.

⁴² Castiglia, *L'antico archivio del comune*, cit., p. 62-63; Malandra, *I primi inventari dell'archivio*, cit., pp. 68-69.

mentoribus Saone inventorum in sospitali trium clavium a quatuor prudentibus gubernatoribus» è l'elenco delle scritture trovate nell'archivio all'entrata in carica dei quattro governatori di parte popolare. Invece l'«Inventarium eorum que sunt in sospitali trium clavium» viene compilato nel momento in cui le scritture sono spostate nella sacrestia del convento di San Francesco. Si nota che, a distanza di pochi anni, i due inventari fotografano due situazioni sostanzialmente diverse: nel primo caso i documenti sono elencati singolarmente, nel secondo invece sono descritti per gruppi di scritture, individuate genericamente sulla base del contenuto, divise in sacchi o cassette⁴³.

Gli statuti del 1288 di Albenga, i più antichi a noi pervenuti⁴⁴, trattano della normativa archivistica. Nei capitoli 149 e 227 viene citato l'archivio pubblico del comune, si tratta di uno scrigno munito di chiavi dove sono conservati i «libri capitulorum», i privilegi, le convenzioni e gli instrumenti del comune. Il podestà è tenuto a far cercare i cartolari e i capitoli del comune e a riportarli nell'archivio; oltre a questo materiale, vi confluisce anche il «registrum de memoriis sive clonica», dove venivano annotate informazioni varie riguardanti il comune⁴⁵. Gli otto conservatori,

⁴³ Secondo Malandra i documenti elencati nell'inventario del 1316 hanno un ordine ma non vi è traccia di raggruppamenti per oggetto, tranne per quelli concernenti il Brandale, Celle e Vezzi; nel secondo caso l'elenco è fatto per gruppi di scritture individuate sulla base del contenuto, Malandra, *I primi inventari dell'archivio*, cit., p. 69. Un raffronto tra gli inventari è fatto da Castiglia, *L'antico archivio del comune*, cit., pp. 61-62; e da Roccatagliata, *La legislazione archivistica*, cit., pp. 11-13. Una parte non insignificante del materiale elencato è giunto fino a noi: Castiglia, *L'antico archivio del comune di Savona*, cit., p. 62; Calleri, *Savona 1250. Il Cartularium del podestà*, (Notariorum itinera VII/1) 2021, p. 268.

⁴⁴ Roccatagliata, *Note sulla legislazione archivistica*, cit., p. 120: «Gli statuti del 1288 sono frutto di una sedimentazione alluvionale di norme che affiancano a capitoli più recenti, elaborati in forma impersonale, rubriche più antiche, come rivela l'uso della prima persona derivato dai brevi; nel primo dei tre libri in cui si articolano, di carattere costituzionale e amministrativo, essi offrono una pluralità di informazioni che, seppur poco sistematiche, consentono di delineare la politica archivistica forse già prima della seconda metà del Duecento, e di individuare due complessi documentari di interesse pubblico: l'archivio del comune vero e proprio, articolato in una parte corrente e una storica, e la raccolta dei privilegi e convenzioni su cui si fonda l'autonomia comunale».

⁴⁵ *Gli statuti di Albenga del 1288*, cit., p. 198, (cap. 227 «De registro memoria sive clonica»).

eletti pochi giorni dopo l'entrata in carica del podestà, devono provvedere alla conservazione e all'ordinamento del materiale⁴⁶. Nella redazione trecentesca si mantiene l'impianto precedente e i capitoli che trattano della conservazione permanente rimangono sostanzialmente invariati⁴⁷. Anche nella normativa del 1413 l'archivio dei privilegi non muta⁴⁸: gli unici cambiamenti che sembrano esserci sono le due cassette menzionate, dove erano tenute le cedule con i nomi dei notai candidabili a scribi e cancellieri, e i nomi dei consiglieri eleggibili⁴⁹.

Anche due comunità di dimensioni ridotte come Diano e Taggia fanno riferimento alle loro modalità di conservazione permanente. Negli statuti trecenteschi di Diano la comunità si dota di un cofano per la tesaurizzazione di tutte le carte, delle convenzioni, dei privilegi e dei cartolari che riguardano il comune stesso, che viene posto nella sacrestia della chiesa cittadina, come avveniva in altri comuni⁵⁰. Il capitolo 7 degli statuti del 1381 di Taggia menziona il cofano delle scritture, munito di tre chiavi; la sua gestione rientra tra i compiti dei quattro Anziani. Le chiavi sono divise tra tre di loro e il quarto conserva l'archivio presso la sua abitazione⁵¹. Vige il divieto di aprirlo e per farlo serve il beneplacito e la presenza degli Anziani.

Questa prima ricognizione mostra, per il territorio ligure, ciò che era stato notato da Giorgi e Moscadelli per altri archivi di comunità⁵². Lo scrigno con i suoi innumerevoli nomi serve a concentrare la documentazione della memoria dell'istituzione⁵³: la formazione

⁴⁶ Ivi, pp. 146-147, (cap. 149. «De libris capitulorum et cartulariis communis et defunctorum notariorum inquirendis»).

⁴⁷ Accame, *Statuti di Albenga (1288-1350)*, cit., pp. 313-314, (cap. 83 «De libris capitulorum comunis Albingane»; cap. 84, «De cartulariis notariorum defunctorum et comunis»); Costa Restagno, *Gli statuti di Albenga*, cit., p. 52; Roccatagliata, *Note sulla legislazione archivistica*, cit., pp. 125-127.

⁴⁸ Accame, *Statuti di Albenga dell'anno 1413*, cit., p. 313 (cap. 54 «De libro capitulorum Communis»).

⁴⁹ Roccatagliata, *Note sulla legislazione archivistica*, cit., pp. 128-129.

⁵⁰ Calvini, *Statuti comunali di Diano*, cit., pp. 108-111, (cap. XVI).

⁵¹ Calvini, *Statuti comunali del 1381*, cit., pp. 172-173, (cap. 7 «De Antianiis»).

⁵² Giorgi, Moscadelli, *Ut ipsa acta illesa serventur*, cit., pp. 74-84.

⁵³ Riguardo alle categorie di archivio «thesaurus» e archivio sedimento: F. Valenti, *Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi*, in «Rassegna degli Archivi di

dell'archivio «thesaurus» avviene in Liguria tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo. Questi contenitori sono luoghi sicuri e sigillati. Numerosi sono i divieti di estrarre i privilegi e la documentazione contenuta in essi nonché la possibilità di mostrarli⁵⁴. Non è un caso che l'archivio «thesaurus» fosse conservato presso la sacrestia della chiesa (Savona, Albenga e Dianò): il fine ultimo è evitare il rischio di dispersione di documentazione fondativa e vitale ma anche quello di garantire l'intangibilità del materiale archivistico⁵⁵. Questo sistema di conservazione ha dei limiti riguardanti la fruibilità della documentazione e non è compatibile con una gestione ordinaria; infatti, «conservare et custodire» ne sono i principi cardine.

3. La gestione delle scritture ordinarie delle comunità

Vi erano altre modalità di gestione delle scritture compatibili con l'utilizzo corrente. Infatti, la documentazione di natura seriale originata dalle *scribanie* e dalle cancellerie spesso seguiva, almeno nella sua prima parte di vita, un'altra strada: rimaneva a disposizione degli uffici. Per approfondire questo tema bisogna guardare le modalità di produzione e ricezione della documentazione, nonché "l'organigramma" del comune stesso⁵⁶.

A Sarzana, almeno nel XIII secolo, vi è una produzione notevole di documentazione, ci sono infatti i quinterni dei notai del

Stato», XLI, 1981, pp. 9-37, ora in Id., *Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale*, a cura di D. Grana, Roma, Ministero per i Beni e le Attività culturali, 2000, pp. 83-113.

⁵⁴ Recitano gli statuti di Sarzana e di Taggia, sopra citati: «scrineo non extrahere, nec etiam scrineum aperire nisi de voluntate et deliberatione Consilii»; «et non possit aperiri nisi per dictos omnes antianos vel maiore parte ipsorum».

⁵⁵ Giorgi, Moscadelli, *Ut ipsa acta illesa serventur*, cit., pp. 33-34.

⁵⁶ Il tema della gestione delle scritture nelle cancellerie signorili e principesche (con particolare attenzione a Milano, Mantova e Ferrara) è affrontato da Lazzarini, *La geografia de registri*, in *L'ordine delle scritture*, cit., pp. 123-149.

comune⁵⁷, dei consigli⁵⁸, dei pedaggieri⁵⁹, dei camerari⁶⁰. In alcuni casi sono i notai del comune a redigerli, in altri gli stessi ufficiali, come nel caso dei pedaggieri. Nel duecento la documentazione della cancelleria sembra confluire nello stesso scrigno, già citato, che conserva lo statuto.

A Varazze nel XV secolo le norme che riguardano gli scribi della curia e la produzione documentaria sono descritte in modo diffuso e ripartite nei tre libri dello statuto. Si menzionano in più occasione i cartolari del comune ma è difficile risalire alle precise modalità di produzione, sappiamo però che erano conservati in una cassa con più serrature grazie al capitolo 21⁶¹. Le chiavi di questa cassa sono tenute rispettivamente una dal clavigero e l'altra da uno dei consiglieri; oltre ai cartolari conserva anche le «emendaciones» e i capitoli aggiornati ogni anno. Si fa presente che i notai del comune possono tenere presso di loro i registri correnti e quelli degli ultimi due anni, scaduto questo termine devono versarli nella citata cassa. Nel caso si renda necessario cercare delle scritture ivi conservate è obbligatoria la presenza di entrambi i detentori delle chiavi⁶².

A Savona, nella redazione del 1345, sono specificate le mansioni dei sei scribi del comune con mandato annuale⁶³. Gli scribi sono notai pubblici, due «ad maleficia» e quattro «ad civilia», e redigono tutte le scritture per il comune. I notai «ad civilia» acquistano a loro spese tutto il materiale che serve per il lavoro: carta, cera, inchiostro e cartulari⁶⁴. Vigge inoltre il divieto di lasciare i cartolari nelle mani di altre persone e di portarli fuori dal palazzo del

⁵⁷ Podestà, *Gli statuti di Sarzana dell'anno MCCLXIX*, cit., pp. 18-22.

⁵⁸ *Ivi*, pp. 17-19.

⁵⁹ *Ivi*, pp. 27-29.

⁶⁰ *Ivi*, p. 29.

⁶¹ Roccatagliata, *Gli Statuti di Varazze*, cit., p. 21, (cap. 21 «De capsia sive scrineo habendo»).

⁶² *Ibidem*.

⁶³ Balletto, *Statuta antiquissima Saone (1345)/I*, cit., pp. 98-102, (cap. XXXVIII «De sex scribis eligendis pro comuni et de eorum salario»).

⁶⁴ *Ivi*, p. 99.

comune⁶⁵. Nella medesima rubrica è segnalato che, alla fine dello svolgimento del loro ufficio, gli scribi sono tenuti a consegnare ai governatori (e non più ai successori) tutte le scritture⁶⁶. La documentazione da loro prodotta negli ultimi cinque anni deve confluire in un luogo adibito alla conservazione⁶⁷. Alla menzione delle carte prodotte nell'ultimo quinquennio soggiace implicitamente la presenza di carte anteriori: è probabile che il fine pratico – la necessità di reperire con facilità documentazione più recente – avesse portato a questa soluzione. Nella legislazione archivistica del 1376 l'organico del comune aumenta, solo gli scribi «ad civilia» sono sei, e oltre a loro sono presenti quelli che lavorano per la magistratura degli Anziani e quelli dedicati alla materia criminale⁶⁸. Gli scribi delle questioni civili sono tenuti a redigere registri distinti che danno vita ad altrettante serie archivistiche: il «liber actorum», che conteneva «consilia, deliberaciones, decreta et provisiones» dell'ufficio, il «liber litterarum» nel quale erano scritte sia le lettere in partenza sia quelle in arrivo, nonché i «tractatus ambaxiatorum» inviati fuori dal territorio savonese. Il divieto di portare la documentazione fuori dal comune è rinforzato anche in questa stesura. Queste scritture confluiscono nel cassone del palazzo degli Anziani⁶⁹. Lo statuto, inoltre, aggiunge che la documentazione di natura criminale dei precedenti regimi debba essere conservata nel palazzo degli Anziani o nella torre del Brandale (ove officiavano i Maestri razionali) a garanzia del diritto⁷⁰. Nella redazione del 1404 la normativa archivistica rimane pressoché la medesima e l'organico degli uffici non viene modificato, il più grande cambiamento riguarda la magistratura

⁶⁵ Ivi, pp. 102-103, (cap. XXXVIII bis «Quod scribe comunis non dent exemplum alicuius scripture»; cap. XXXVI «Quod scribe non dimittant cartularia in bailia alicuius»).

⁶⁶ Secondo Roccatagliata si tratta di aggiunte posteriori: *La legislazione archivistica*, cit., pp. 7-8.

⁶⁷ Ivi, pp. 8-10.

⁶⁸ Ivi, pp. 53-55, (cap. XXVI «De officio et elezione Ancianorum comunis Saone»; cap. XXXV «De scribis curie comunis Saone habendis et eligendis rubrica»).

⁶⁹ Ivi, p. 57.

⁷⁰ Roccatagliata, *La legislazione archivistica*, cit., p. 18.

degli Anziani i cui compiti amministrativi aumentano⁷¹. Per Savona quindi nel XV secolo si delineano tre luoghi differenti di conservazione delle carte: «nella Masseria della Cattedrale, ovviamente, erano serbati i privilegi e le scritture di più gelosa custodia; nella Cancelleria degli Anziani, al contrario, si trovavano i carteggi amministrativi correnti e gli atti deliberativi e, infine, nella Cancelleria dei Razionali le contabilità proprie e delle altre magistrature»⁷².

Il capitolo 20 dello statuto del 1288 di Albenga è dedicato ai quattro scribi comunali con mandato annuale. Sono indicate tutte le tipologie di scritture che a loro competono e i compensi relativi. Hanno inoltre l'obbligo di scriverle per esteso sui cartolari del comune⁷³. Oltre a questi cartolari, sono detentori di vari registri miscelanei⁷⁴, partecipano alle sedute del consiglio con dei registri ad hoc⁷⁵, e si occupano della documentazione contabile⁷⁶. Anche in questo caso sono tenuti a munirsi in autonomia del materiale lavorativo⁷⁷. In virtù di queste informazioni possiamo capire la mole documentaria prodotta dall'archivio corrente di una comunità di dimensioni ridotte. Che ci fosse una certa confusione all'interno dell'archivio albengnese lo dimostra una norma che riguarda i forestieri: il capitolo 59 recita «Ut laudes contra forenses ponantur in cartulario». Il podestà entro un mese dalla presa dell'incarico deve fare una ricognizione e raccogliere informazioni su eventuali sentenze contro i forestieri. Sempre nello stesso capitolo si viene a conoscenza di un cartolare adibito a questa casistica: «cartulario quod predicto communi factum fuit tempore Ogerii Scoti tunc Albingane potestati»; il problema però sembrerebbe essere un altro: la possibilità di scriverci

⁷¹ Ivi, pp. 69-70, («De officio et potestate Ancianorum»).

⁷² Castiglia, *L'antico archivio del comune di Savona*, cit., p. 61.

⁷³ Costa Restagno, *Gli statuti di Albenga*, cit., p. 41, (cap. 20 «De scribis communis»).

⁷⁴ Ivi, p. 87, (cap. 57 «De non faciendo instrumenta, condempnaciones vel apodestas que commune Albingane alicui dare teneatur»).

⁷⁵ Ivi, p. 42, (cap. 21 «De clavigeris et masariis»).

⁷⁶ Ivi, pp. 42-44, (cap. 21 «De clavigeris et masariis»).

⁷⁷ Ivi, p. 41 (cap. 20: anche gli scribi del comune di Albenga sono tenuti a dotarsi in autonomia del materiale di lavoro «...et predicti IIIIor scribe teneatur inter se dare et habere totam papirum, cartam et membranas que expendentur per totum annum ad usum communis et que necessaria pro usu communis fuerint, tam in scriptis quam in cartulariis et copertis eorum»).

è direttamente legata alla sua reperibilità – «si dictum cartularium invenietur; si non invenietur, scribatur in registro communis»⁷⁸. Nel 1288 non sono ancora definite chiaramente le indicazioni sulla tenuta della documentazione ma sono eletti dei conservatori per definirne le modalità. Nella redazione successiva (1347-1364)⁷⁹, oltre ad aumentare gli ufficiali che lavorano per il comune⁸⁰, è citato un cassone munito di due serrature, le cui chiavi erano affidate rispettivamente al redattore e a un massaro dove dovevano confluire le copie di alcuni registri e altra documentazione di natura corrente⁸¹. Negli statuti del 1413 sono specificate meglio le modalità di elezione degli scribi e sono menzionati per la prima volta i notai che lavorano per i maestri razionali⁸².

A Taggia, il capitolo 4 è dedicato agli scribi della curia. Anche qui sono menzionate le scritture a loro competenti con i relativi compensi. Come succede a Savona e ad Albenga gli scribi devono acquistare in autonomia i cartolari, l'inchiostro e tutto ciò che gli occorre per lavorare⁸³. Alla fine del loro mandato, consegnano agli Anziani del Comune tutti i manuali, i cartolari e i «capitula comunis Thabie»⁸⁴. Nel capitolo 3, sono citati gli ufficiali da eleggere e la

⁷⁸ Ivi, pp. 87-88, (cap. 59 «Ut laudes contra forenses ponantur in cartulario»; del registro del comune invece si parla al cap. 140, p. 142, «De registro communis»).

⁷⁹ Ivi, p. 313 (cap. 83 «De libris capitulorum comunis Albingane»); in questa redazione ci sono notizie anche sui «libri capitulorum»: viene dato mandato al magistrato di farli ricercare e riporli nello scrigno del comune, altresì deve far esemplare i nuovi capitoli per assicurarsi che una copia rimanga in archivio corrente.

⁸⁰ Accame, *Statuti di Albenga (1288-1350)*, cit., pp. 261-262, (cap. 8 «De potestate et bailia dominorum consulum et officio eorum»).

⁸¹ Queste informazioni sono state confrontate con l'archivio medievale del comune di Albenga. Secondo l'*Inventario Archivio parte antica (1098-1798)* molta della documentazione delle magistrature comunali si conserva proprio a partire dalla metà del XIV secolo, questi dati quindi coincidono con la definizione di una modalità di conservazione delle carte correnti.

⁸² Roccatagliata, *Note sulla legislazione archivistica*, cit., p. 128; Accame, *Statuti di Albenga dell'anno 1413*, cit., pp. 32-35 (cap. 7 «De scribis et cancellaris eligendis»).

⁸³ Calvini, *Statuti comunali del 1381*, cit., pp. 163-168, (cap. 4: «Papirum, intrementum et ceram per usum dicte curie habere debeat et tenere omnes scripturas comunis Thabie et spectantes ad ipsum comune denuntiationes et inquisitiones de quibus comuni bonum perveniet»).

⁸⁴ Ivi, pp. 163-168, (cap. 4 «De sacramento scribe curie Thabie et quantum accipere debeat de scripturis»).

documentazione seriale da loro prodotta (gli anziani⁸⁵, i massari⁸⁶, i clavigeri⁸⁷ avevano i loro cartolari).

In questa sintetica ricognizione emerge come la mole di documentazione seriale prodotta dalle cancellerie delle comunità liguri fosse ingente. Gli scribi erano spesso titolari di più cartolari riguardanti il comune e, inoltre, ogni magistratura aveva i propri registri dedicati. La documentazione prodotta dalle cancellerie comunali, almeno nella sua prima parte di vita, rimaneva nelle vicinanze degli uffici produttori per facilitare i compiti degli ufficiali stessi, come il rilascio di copie e l'aggiornamento dei registri. Le indicazioni sulla conservazione non sono sempre puntuali, gli scribi e i cancellieri del comune avevano una certa autonomia nella gestione delle carte correnti e per un periodo compreso tra uno e due anni potevano tenere i registri presso di loro, solo al termine di questo tempo erano obbligati a "versarli" nei luoghi adibiti. Infine, nella maggior parte dei casi esaminati emerge come scribi e cancellieri fossero tenuti a dotarsi in autonomia del materiale necessario a tutto il loro mandato. Questo può forse spiegare alcuni casi di reimpiego documentario (ad esempio, Savona)⁸⁸.

4. Disciplinare, recuperare e riordinare

La forma registro non è solo usata all'interno delle cancellerie comunali – continui sono i riferimenti ai quinterni – ma anche raccomandata a tutti i professionisti della scrittura.

Ad esempio, a Sarzana i notai devono scrivere le abbreviature non su carte sciolte, su schede o note, ma su registri. Se abbreviano in «sceda vel nota», giurano di trascrivere la nota in un quinterno o in un libro⁸⁹. Anche a Taggia, negli statuti del 1381, il notaio è obbligato a tenere un quaderno di papiro – quindi di carta – di

⁸⁵ Ivi, pp. 172-173, (Cap. 7 «De Antianiis»).

⁸⁶ Ivi, p. 164.

⁸⁷ Ivi, pp. 170-173 (Cap. 6 «De Clavigeris»).

⁸⁸ Calleri, Macchiavello, *Il reimpiego documentario in Liguria*, cit., pp. 89-90.

⁸⁹ Podestà, *Gli statuti di Sarzana dell'anno MCCLXIX*, cit., pp. 56-57.

almeno 10 fogli su cui segnare il protocollo degli atti: anno, giorno, nome dei testi. Entro tre giorni l'atto deve essere trascritto dritto e senza abbreviazioni nel cartulario⁹⁰. Nel 1428 a Oneglia, troviamo la stessa norma⁹¹. I notai onegliesi sono tenuti ad avere un manuale di almeno 12 fogli, sul quale riassumere i documenti e gli atti. Per i contravventori c'è una multa di 20 soldi e l'atto redatto difformemente non era da considerarsi valido.

Il secondo elemento da considerare allude alla probabile inefficienza dei sistemi conservativi: tra i compiti degli Anziani e degli eletti come conservatori c'era anche quello di recuperare le eventuali scritture disperse nel distretto della città. Nel voler contrastare alcune pratiche di dispersione documentaria le norme statutarie ammettono implicitamente come il rischio fosse concreto e presente.

Il podestà di Savona, dopo l'insediamento, deve far ricercare tutto il materiale relativo al comune: è prevista una pena per i notai che non restituiscono il materiale entro la data stabilita⁹².

Negli statuti del 1288 il podestà e il giudice di Albenga sono tenuti a cercare tutti i cartolari e i «libros capitulorum communis» che spettano allo stesso comune. I primi devono essere posti in «archivio publico communis sub clavi»; i secondi nello scrigno del comune⁹³. Sempre ad Albenga negli statuti di metà XIV secolo, il magistrato deve ricercare tutti i cartolari degli scribi della curia e farli riporre nella cancelleria del comune in modo da garantirne la conservazione e rilasciarne copie⁹⁴. A Taggia nel 1381 gli Anziani devono recuperare le «res comunis mobiles et immobiles, instrumenta et iura», redigerne l'inventario e conservarle⁹⁵.

⁹⁰ Calvini, *Statuti comunali del 1381*, cit., p. 168, (cap. 5 «Qualiter in faciendis instrumentis et libellis debeant notarii se habere et de eorum salario»).

⁹¹ Calandri, Ricci, *Gli antichi statuti di Oneglia*, cit., p. 43, (cap. 23, «Redazione di atti da parte dei notai»).

⁹² Balletto, *Statuta antiquissima Saone (1345)*, cit., p. 98 (cap. XXXVIII «De sex scribis eligendis pro comuni et de eorum salario»).

⁹³ Costa Restagno, *Gli statuti di Albenga*, cit., pp. 146-147, (cap. 149 «De libris capitulorum et cartularii communis et defunctorum notariorum inquirendis»).

⁹⁴ Accame, *Statuti 1288-1350*, cit., pp. 313-314, (Cap. 83 «De libris capitulorum comunis Albingane»; cap. 84 «De cartulariis notariorum defunctorum et comunis»).

⁹⁵ Calvini, *Statuti comunali del 1381*, cit., p. 172, (Cap. 7 «De Antianis»).

Infine, emergono anche alcune norme volte ad accrescere la fruibilità dell'archivio mediante riordinamenti e inventariazioni, restituendolo alla sua dimensione funzionale di memoria qualificata. Nel 1532 gli Anziani danno mandato a tre cittadini di Savona di rivedere, registrare e riordinare tutte le scritture esistenti nell'archivio⁹⁶. Evidentemente il problema non si risolse poiché pochi anni dopo vennero incaricati tre cittadini per il medesimo compito, chiamati questa volta «officales clavium Sancti Dominici». Il motivo è il seguente: «et quia scripture et iura comunis Saone existentes et existentia in dictis archivis sunt confusa et male ordinata»⁹⁷.

5. Conclusioni

Nel territorio ligure non emergono norme sullo scarto. Al contrario, tra il XII e il XV secolo, si può leggere nelle pratiche di gestione e di conservazione una tensione accentratrice, che si manifesta in molteplici modalità: nella tesaurizzazione dei documenti considerati fondativi, in una costante tensione verso l'ordine delle scritture e nei tentativi di disciplinare la veste materiale dei supporti scrittori.

Si può giungere a qualche conclusione di carattere generale e non troppo stringente: ci sono infatti alcune caratteristiche condivise nelle comunità esaminate.

Dall'inizio del XIII secolo (a Savona già alla fine del XII) assistiamo alla tesaurizzazione, in armadi e casse, di determinate scritture con il fine di auto-documentazione da parte delle comunità. Ci sono momenti di inventariazione e trasferimento – si nota che questi avvengono in luoghi più inaccessibili dei precedenti, come ad esempio le strutture ecclesiastiche – ma questa tipologia conservativa rimane perlopiù immutata e non viene modificata strutturalmente per secoli.

⁹⁶ AS-SV, Comune di Savona, Serie I, *Amministrazione del Comune. Concilia: deliberazioni del consiglio Grande (1528-1538)*, Registro di deliberazioni n. 54, cc. 97v e 98r.

⁹⁷ Castiglia, *L'antico archivio del comune di Savona*, cit., p. 62.

Assistiamo invece a molti cambiamenti che concernono la strutturazione dei sistemi di produzione documentaria delle cancellerie comunali. L'organizzazione "dell'organigramma" si fa via via più complessa: si moltiplicano gli uffici e il personale si specializza. In parallelo assistiamo alla crescita documentaria e al moltiplicarsi delle serie su registro. Vi è inoltre una diversificazione fisica dei luoghi di conservazione, in alcuni casi anche sulla base dell'età della documentazione.

Nonostante la mancanza di normativa sulla dismissione, la prossimità della documentazione corrente alla cancelleria e l'obbligo di dotazione autonoma del materiale scrittorio da parte degli scribi comunali risultano rilevanti per la pratica dello scarto e della dismissione. Queste due caratteristiche possono spiegare alcuni contesti e pratiche del riuso documentario⁹⁸.

Andando poi a confrontarci con le specificità del territorio in oggetto, alla conclusione di questa ricerca non sembra esserci una specificità ligure nella gestione delle scritture, ma piuttosto differenze sulla materialità dei documenti. Come è noto, la Liguria è un'area di precoce e capillare diffusione della carta, dove i casi di reimpiego documentario, che testimoniano oggi le dismissioni del passato, riguardano perlopiù documenti membranacei impiegati nella fabbricazione di coperte di registri e alette di filze: la carta trova – come emerge dalle fonti – percorsi di reimpiego non duraturo (carta da imballaggio per merci deperibili, e infine, esca per il fuoco)⁹⁹.

Per concludere, sia negli studi citati sia nel breve approfondimento compiuto, emerge come le informazioni sulla tenuta dell'archivio si trovino non solo negli statuti ma anche nelle deliberazioni consiliari del comune¹⁰⁰. Una maggiore attenzione

⁹⁸ Marta Calleri e Sandra Macchiavello notavano le differenze emerse tra Genova e Savona in Calleri, Macchiavello, *Il reimpiego documentario in Liguria*, cit.

⁹⁹ Ci sono poi avvenimenti difficilmente spiegabili, come il caso di documenti francescani del fondo Cimiez (Nizza) utilizzati per ingrassare le piante di un monastero agli inizi del XX secolo: M. Nallino, Frère Marc de Nice, *A la poursuite de l'utopie franciscaine aux Indes Occidentales*, Nice, Lulu.com, 2012, p. 23.

¹⁰⁰ Il tema è stato affrontato da M.L. Mangini, *I quaderni consiliorum trecenteschi di Bormio nel panorama delle fonti di matrice consiliare*, in «Nuova Rivista Storica», LXXXIX/II, 2005, pp. 465-482.

a questa tipologia di fonte potrebbe far emergere interessanti informazioni sulla tenuta delle carte: quando il riordino di un archivio si rivela impellente è più facile trovare ordini nelle delibere consiliari di un mandato immediato per gestire la situazione piuttosto che trovare queste stesse informazioni negli statuti.